




1. *Pubblicazione*
REGISTRO
PUBBLICAZIONE ALBO
N. *337/05*

2. *Ripubblicazione*
REGISTRO
PUBBLICAZIONE ALBO
N. *356/05*

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento

VII[^] P.O.

POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio Commercio

PARTE I

CARATTERISTICHE GENERALI

ART. 1 *OBIETTIVI E FINALITÀ*

Le presenti norme vengono stabilite per la disciplina, lo sviluppo e il coordinamento del commercio su aree pubbliche nel territorio del comune, secondo i principi stabiliti dalle Leggi Regionali 1 marzo 1995, n. 18 e 8 gennaio 1996, n. 2, nonché dalla Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

ART. 2 *DEFINIZIONI*

1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia le disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. *Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:*

- A) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana viene definito uso quotidiano per tutta la settimana, l'utilizzazione del posteggio per almeno cinque giorni la settimana;*
- B) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;*
- C) su qualsiasi area purché in forma itinerante.*

3. *L'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono soggetti ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.*

ART. 3 *SETTORI MERCEOLOGICI*

I settori merceologici vigenti sono:

- settore alimentare;*
- settore non alimentare.*

ART. 4 *ESPOSIZIONE DEI PREZZI*

In conformità all'art. 15 della L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999, i prodotti esposti per la vendita al dettaglio *su aree pubbliche* o sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti, ovunque collocate, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

ART. 5
AMMISSIONE AI MERCATI

Sono ammessi a partecipare ai mercati, i seguenti operatori:

- a) *i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche;*
- b) *i produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e modalità previsti dalla Legge 9 febbraio 1963, n. 59 o dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.*

ART. 6
DIMENSIONE DEI POSTEGGI

Nell'ambito del mercato sono delimitati i posteggi, che possono essere dotati di attrezzature di vendita permanente, con fronte non superiore a metri lineari 10 (dieci) e profondità a metri 4 (quattro) intervallati fra loro da brevi passaggi di metri lineari 0,50 (cinquanta centimetri).

I posteggi vengono delimitati e numerati progressivamente dal Comune.

ART. 7
POSTEGGI PER VENDITORI DI PRODOTTI AGRICOLI

I posteggi destinati ai venditori di prodotti agricoli dovranno avere un fronte non superiore a ml. 5 (cinque) ed una profondità non superiore a ml. 4 (quattro).

ART. 8
RISERVE DI POSTEGGI

Appositi spazi, dotati di posteggi in numero non superiore al 3% del totale degli operatori presenti al mercato, sono riservati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 18/1995 e n. 2/96, ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti.

ART. 9
ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL POSTEGGIO

Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista apposito documento, rilasciato dal comune contenente la fotografia formato tessera e i dati identificativi del concessionario del posteggio, gli estremi dell'autorizzazione del commercio con la specificazione delle tabelle merceologiche e del numero distintivo del posteggio.

ART. 10

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, la concomitante occupazione di spazi, dovrà essere rilasciato un provvedimento-disciplinare nel quale dovranno essere indicati tutti, nessuno escluso, gli oneri e gli adempimenti cui è obbligato il concessionario.

ART. 11

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione anche:

a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività compreso quanto forma oggetto del disciplinare relativo all'occupazione del posteggio;

b) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare. non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state tempestivamente giustificate e documentate.

2. La decadenza di cui alla lettera b) opera anche nei confronti di colui che non utilizza il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso di tre mesi secondo il tipo di autorizzazione posseduta.

3. Nel caso di attività stagionale si ha mancato utilizzo quando non vi è presenza in proporzione alla ridotta durata dell'attività ai fini del cui calcolo si applica il rapporto di 1/4.

4. L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato unitamente alla revoca dell'autorizzazione relativa.

ART. 12

APPLICABILITÀ DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI RELATIVE A CIASCUNA DELLE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Le disposizioni relative a ciascuna delle forme di commercio su aree pubbliche inserite nel presente regolamento si applicano anche a tutte le altre forme purché compatibili con quelle relative agli altri settori commerciali.

PARTE II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N° 18 (COME INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 2/96): COMMERCIO SU AREE DATE IN CONCESSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO PLURIENNALE PER ESSERE UTILIZZATE QUOTIDIANAMENTE DAGLI STESSI SOGGETTI DURANTE TUTTA LA SETTIMANA.

AREE DI TIPO A

ART. 13

DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. È da intendersi uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzo della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.
2. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree date in concessione, per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana; siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato o singolarmente individuate nell'ambito del territorio comunale.

ART. 14

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale è individuata l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree date in concessione, per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana, nonché la loro superficie.

ART. 15

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N° 18 e 2/96

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 e n° 2/96, può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza altro, il più possibile simile, nell'ambito dello stesso mercato e/o zona commerciale per il quale sia stata inoltrata istanza.
2. Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità del posteggio per il quale risulti formulata l'istanza.
3. Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone.
4. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti già presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

6. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni, trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si intende accolta, nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 e n° 2/96.

ART. 16

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dall'interessato, potrà essere:

a) *decennale, con validità estesa all'intero anno solare;*

b) *decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.*

ART. 17

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAL TITOLARE DELLA CONCESSIONE PER IL SOLO PERIODO DI NON OCCUPAZIONE

1. L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa, per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro, di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati.

2. Nel caso di aree poste all'interno di mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 e n° 2/96, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo, se noto, di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo il seguente ordine di priorità:

a) *più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere;*

b) *maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività desumibile da certificato del registro delle ditte, oggi del registro delle imprese. In caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data di iscrizione del dante causa;*

c) *maggiore anzianità di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.*

ART. 18

CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

L'assegnazione dei posteggi, situati sia all'interno di un mercato che nel resto del territorio comunale, mediante concessione giornaliera, avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) *maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata rilasciata.*

ART. 19

APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N° 18 E N° 2/96

Tutte le rimanenti disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. art. 2 comma 3 della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 e n° 2/96, sono applicabili anche alle autorizzazioni di cui all'art. art. 2 comma 2 della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 e n° 2/96.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA DALLO ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N° 18 (COME INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 2/96): COMMERCIO SU AREE DATE IN CONCESSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO PLURIENNALE PER ESSERE UTILIZZATE SOLO IN UNO O PIÙ GIORNI DELLA SETTIMANA INDICATI DALL'INTERESSATO.

AREE DI TIPO B

ART. 20

AREE PUBBLICHE DESTINATE AL COMMERCIO

1. Il presente regolamento stabilisce, in relazione alle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi, nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
2. L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la loro superficie, saranno individuate con singoli provvedimenti dal Consiglio Comunale, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, assicurando nel contempo un adeguato equilibrio con le installazioni a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
3. Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione quadriennale sulla base del mutamento degli indicatori elencati al precedente comma.

ART. 21

LOCALIZZAZIONI, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE

1. Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle forme stabilite dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 e n° 2/96 nel territorio comunale i provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento, la relativa modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli.
2. Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:
 - a) *esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;*
 - b) *il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché, i posteggi riservati ai produttori agricoli;*
 - c) *la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.*

ART. 22

PLANIMETRIE

Presso l'ufficio competente dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti, la quale dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla.

ART. 23

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N° 18 e N° 2/96

1. L'autorizzazione, di cui all'art. 2 comma 3 della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, può essere rilasciata, solo se disponibile un posteggio come quello indicato nella domanda o, in mancanza altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato.

2. Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui vi sia la disponibilità di posteggi nell'ambito del mercato per il quale risulta formulata l'istanza.
3. Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio.
4. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulta essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
6. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si intende accolta nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 e n° 2/96.
7. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1. comma 2, lett. c), solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla Legge 19 maggio 1976, n° 398.

ART. 24

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/63 o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/91, così come previsto dal D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dall'interessato, potrà essere:
 - a) *decennale, con validità estesa all'intero anno solare;*
 - b) *decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. Nel caso di mercati settimanali 10 su 30 giornate effettive; nel caso di mercati a cadenza quindicinale le giornate effettive diventano 5 su 15.*

ART. 25

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAL TITOLARE DELLA CONCESSIONE PER IL SOLO PERIODO DI NON OCCUPAZIONE

1. L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale, non occupati entro le ore otto dai titolari, avviene a seguito di sorteggio, da effettuarsi in presenza delle organizzazioni di categoria e del Segretario Comunale o di suo delegato purché dipendente dall'Amministrazione Comunale.
2. La registrazione delle presenze in ciascuno dei mercati dovrà avvenire a cura del Segretario Comunale o del suo delegato.

ART. 26

CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 o presentata denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 o dell'art. 22 della L.R. 10/91.

ART. 27

COMPUTO DELLE PRESENZE

Ai fini del computo delle presenze nel mercato vanno considerate come tali anche tutte quelle volte che l'operatore sia stato presente al sorteggio per l'assegnazione senza averla ottenuta.

ART. 28

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle Ordinanze Ministeriali, nonché dei Decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche. Detto commercio è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato Regionale.
3. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, e' vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.
4. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.
5. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 29

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso.
2. l'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso di decadenza dal posteggio;
 - b) nel caso di cancellazione dal registro esercenti il commercio.

ART. 30

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il dirigente può revocare, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 35 del presente regolamento, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale. In tale caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.
2. Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili perché non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione, oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, tenuto conto che in tale evenienza la sostituzione non costituisce modifica del dimensionamento complessivo del mercato.
3. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore.
4. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse, che hanno determinato la sostituzione del posteggio, dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

ART. 31

DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

ART. 32

TARITTE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
2. Per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (quali acqua, servizi igienici, ecc...).
3. Tale tassa potrà essere comprensiva della quota relativa alla tassa di raccolta di rifiuti solidi urbani giornaliera.

ART. 33

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. La vigilanza, circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato, compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.

3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di Polizia di cui sopra è demandata anche all'Azienda U.S.L.
4. E' compito degli uffici della polizia municipale, dell'amministrazione comunale, quello di organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area del mercato.
5. Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.
6. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. nel punto più basso.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, c.d. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
11. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
12. Lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive dovrà, sentite le organizzazioni di categoria, essere programmato per tempo e possibilmente nel contesto dell'ordinanza generale annuale relativa allo svolgimento del commercio in sede fissa.
13. L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

ART. 34

INDIRIZZI PER LA FISSAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA

1. Ai sensi e con le modalità stabilite degli artt. 8 comma 2 e 10 della L.R. n.18/95 e n. 2/96 , l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
 - a) inizio delle vendite non prima delle ore 8,00;
 - b) fascia oraria di vendita non superiore alle 6 ore.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 comma 3, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.
3. Con il provvedimento di cui al comma precedente, il Sindaco stabilisce l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi e l'ora in cui deve essere completato lo sgombero dell'area.
4. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di provata forza maggiore (intemperie, condizioni di salute personale, di familiari, ecc.), preventivamente autorizzati dal personale preposto alla vigilanza.
5. Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

ART. 35
COMMISSIONE DI MERCATO

1. Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. n. 18/95 e n. 2/96, presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.
2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.
3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operante su territorio comunale.
Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze.
4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico, qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.
5. La commissione dura in carica due anni.
6. E' compito dell'amministrazione comunale attraverso l'ufficio competente per materia coordinare le operazioni relative alle elezioni.
7. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi possibilmente, in una giornata di svolgimento di mercato e presso la sede dello stesso.
8. Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.
9. Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

ART. 36
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

1. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.
2. Di norma la commissione si riunisce nel giorno del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
3. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.
4. Le riunioni della commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
5. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
7. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della commissione ed all'ufficio competente almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali comunali, dell'ufficio competente per materia.

CAPO III

**COMMERCIO ESERCITATO SU QUALSIASI AREA, PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE
DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA
DALLO ART. 1, COMMA 2 LETTERA C) DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N° 18 (COME
INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 2/96): COMMERCIO SU QUALSIASI
AREA PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE.**

AREE TIPO C

ART. 37 VENDITA

Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dall'art. 2 della Legge 18/95 E N. 2/96, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area, purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art 20 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

ART. 38 RILASCIO NULLA OSTA

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta, previsto dal comma 8 dell'art. 2 della L.R. 18/95 e n. 2/96.
2. L'operatore, che intende ottenere il nulla osta, dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata a.r., indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla osta.
3. Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco, nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3° dell'art. 8 della Legge 1 marzo 1995 n° 18 e n° 2/96.

ART. 39 TEMPO DI SOSTA CONSENTITO

1. Il titolare dell'autorizzazione (di cui all'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18 e n° 2/96) e il produttore agricolo, di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) della Legge stessa, che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, non possono sostare nello stesso punto per più di 30 minuti.

Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno duecento metri.

2. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita, sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

ART. 40 LIMITAZIONI E DIVIETI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti, per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.

2. Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di duecento metri dal limite dell'area individuata come mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.

ART. 41

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18 e n° 2/96, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, nell'esercizio della funzione conferitagli dalla Legge.

CAPO IV

FIERE - MERCATO E/O SAGRE

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1 comma 4 lettera e-f) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla Legge Regionale 2/96).

ART. 42

DEFINIZIONE

1. Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose.
2. Possono essere istituite delle fiere -mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

ART. 43

DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE - MERCATI E/O SAGRE

1. L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre e' stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.
2. Una parte di tali aree e, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.

ART. 44

DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DELLE FIERE - MERCATO

1. Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera-mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 e n° 2/96, almeno 60 giorni prima della fiera.
2. La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate prima del suo svolgimento.
3. Le aree su cui si svolgono fiere - mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 e n° 2/96.
4. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera-mercato, essi potranno essere assegnati a qualunque operatore

purché iscritto al registro delle imprese nonché, ad operatori muniti di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità:

a) *più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata.*

b) *commerciante che ha iniziato per primo l'attività e che proverà tale data attraverso il certificato del registro delle imprese.*

c) *sorteggio.*

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'albo comunale e l'ufficio competente almeno otto giorni prima dell'inizio della fiera.

6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente.

7. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi, che si rendono vacanti il giorno della manifestazione, sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

8. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste dai precedenti punti a, b e c del comma 4.

ART. 45

VENDITA A MEZZO DI VEICOLI

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia.

2. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

ART. 46

RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia cui devono intendersi automaticamente adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.

2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario da luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla L.R. n. 18/95 e n. 2/96, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio sino al ripristino delle condizioni igieniche da esse previste.

3. L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.

ART. 47

TARIFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti e sono applicate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Eventuali diritti di accesso e/o posteggio dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi.

ART. 48

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di provvedere all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'Azienda U.S.L.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
6. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza del suolo non inferiore a 2 mt. nel punto più basso.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
8. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, c.d. e similari, sempre ché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete.
9. E' consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.
10. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione, considerando in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

CAPO V

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

ART. 49

AMBITO DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee, per attività da esercitarsi su suolo pubblico, può avvenire solo in occasione di fiere - mercato o di altre riunioni straordinarie di persone (art. 4 comma 5 della L.R. 18/95) . Essa potrà essere rilasciata soltanto a soggetti che risultino iscritti nel registro delle imprese e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. Non è consentito, nelle zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - a) *in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;*
 - b) *quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuazione di mercati straordinari..*
4. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di specifici progetti, di cui all'articolo successivo.

ART. 50

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI

1. Di norma, è condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del comune, di specifici progetti nei quali siano quantomeno evidenziati:
 - a) *le finalità dell'iniziativa;*
 - b) *gli spazi richiesti e la loro localizzazione;*
 - c) *le modalità di organizzazione delle aree di vendita con l'indicazione di tutto quanto necessario per l'esercizio della stessa;*
 - d) *l'elenco nominativo degli operatori per la quale si richiede l'ammissione.*
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

ART. 51

MERCATI STRAORDINARI

1. L'effettuazione di mercati straordinari, intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. la giornata di svolgimento di mercati straordinari è stabilita previo il parere obbligatorio e vincolante, espresso con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario è comunque dovuto il pagamento della relative tasse e/o diritti previsti per il mercato ordinario.

ART. 52

**COMMERCIO NELL'AREA DI PERTINENZA DI VILLE, GIARDINI, IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE
STRUTTURE COMUNALI**

Quando, per le caratteristiche degli spazi dati in concessione, l'attività sia da intendersi ricompresa tra quelle di cui alla Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 e n° 2/96 , il rilascio della corrispondente autorizzazione, deve avvenire nei confronti di quei soggetti che abbiano ottenuto da parte del competente ufficio, il rilascio della concessione all'occupazione dello spazio, ovvero il diritto allo svolgimento dell'attività in forma itinerante, attraverso regolare bando di gara.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53

VIGILANZA

1. E' affidata al corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.
2. In particolare esso sovrintende a tutte le fasi propedeutiche alla collocazione degli operatori dei mercati, all'interno degli spazi loro assegnati, e, più in generale, al corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.

ART. 54

SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ove non ricorrono ipotesi espressamente sanzionate dall'art. 20 della L.R. n. 18/95 o da altre norme di Legge.

ART. 55

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi vigenti in materia. Il presente regolamento abroga la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 1997, meglio descritta nella premessa, nonché ogni altra disposizione comunale con le presenti norme.

INDICE

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I

CARATTERISTICHE GENERALI

- Pag. 2 ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ
ART. 2 - DEFINIZIONI
ART. 3 - SETTORI MERCEOLOGICI
ART. 4 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI
- Pag. 3 ART. 5 - AMMISSIONE AI MERCATI
ART. 7 - POSTEGGI PER VENDITORI DI PRODOTTI AGRICOLI
ART. 8 - RISERVE DI POSTEGGI
ART. 9 - ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL POSTEGGIO
- Pag. 4 ART. 10 - RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE
ART. 11 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
ART. 12 - APPLICABILITÀ DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI RELATIVE A CIASCUNA DELLE
FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE II

CAPO I°

AREE TIPO - A -

- Pag. 5 ART. 13 - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 14 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
ART. 15 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- Pag. 6 ART. 16 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI
PRODUTTORI AGRICOLI
ART. 17 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON
OCCUPATI DAL TITOLARE DELLA CONCESSIONE PER IL SOLO PERIODO DI NON
OCCUPAZIONE
- ART. 18 - APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
CUI ALL'art. 2 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N° 18 e
N° 2/96
- ART. 19 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI RISERVATI AI
PRODUTTORI AGRICOLI

CAPO II°

AREE TIPO - B -

- Pag. 7 ART. 20 - AREE PUBBLICHE DESTINATE AL COMMERCIO
ART. 21 - LOCALIZZAZIONI, CARATTERISTICHE DIMENSIONI E TIPOLOGIE
ART. 22 - PLANIMETRIE
ART. 23 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N. 18 E 2/96
- Pag. 8 ART. 24 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
ART. 25 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAL TITOLARE DELLA CONCESSIONE PER IL SOLO PERIODO DI NON OCCUPAZIONE
- Pag. 9 ART. 26 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
ART. 27 - COMPUTO DELLE PRESENZE
ART. 28 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
- Pag. 10 ART. 29 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 30 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
ART. 31 - DURATA DELLE CONCESSIONI
ART. 32 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ART. 33 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI
- Pag. 11 ART. 34 - INDIRIZZI PER LA FISSAZIONE PER GLI ORARI DI VENDITA
- Pag. 12 ART. 35 - COMMISSIONE DI MERCATO
ART. 36 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

CAPO III°

AREE TIPO - C -

- Pag. 13 ART. 37 - VENDITA
ART. 38 - RILASCIO NULLA-OSTA ART. 2 COMMA 8 L.R. 18/95 E 2 /96
ART. 39 - TEMPO DI SOSTA CONSENTITO
ART. 40 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
- Pag. 14 ART.41 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

CAPO IV°

FIERE - MERCATI E / O SAGRE

- ART. 42 - DEFINIZIONE
ART. 43 - DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE - MERCATI E / O SAGRE
ART. 44 - DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DELLE FIERE - MERCATO
- Pag. 15 ART. 45 - VENDITA A MEZZO DI VEICOLI
ART. 46 - RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
- Pag. 16 ART. 47 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ART. 48 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI
- Pag. 17 ART. 49 - AMBITO DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ
ART. 50 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI
ART. 51 - MERCATI STRAORDINARI
- Pag. 18 ART. 52 - COMMERCIO NELL'AREA DI PERTINENZA DI VILLE, GIARDINI, IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 53 - VIGILANZA
ART. 54 - SANZIONI
ART. 55 - NORME DI RINVIO

Publicato Assieme alle deb. d. c. n. 29/05

N. 337 Reg. Pubbl.

COMUNE DI ARAGONA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMUNALE

cofficia

che il presente Atto è stato pubblicato

mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune

Per gg. consecutivi dal 28-9-05 al 12-10-05.



Aragona, il 13-10-05

IL MESSO COMUNALE

Garofalo

Ripubblicazione

N. 356 Reg. Pubbl.

COMUNE DI ARAGONA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMUNALE

cofficia

che il presente Atto è stato pubblicato

mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune

Per gg. consecutivi dal 10-10-05 al 25-10-05



Aragona, il 26-10-05

IL MESSO COMUNALE

[Signature]